



# COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

\*\*\*\*\*

Cod. Fisc.: 80015590179  
Part. IVA: 00841790173

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 23/11/2023

**OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 - Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle partecipazioni da alienare.**

L'anno **duemilaventitré** addì **ventitré** del mese di **novembre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco		Si	
MARCHETTI ANDREA	Consigliere	Si		
ZAMBOLIN ANTONIO	Consigliere	Si		
TURLA CINZIA	Consigliere		Si	
BRIGNONE ENZO	Consigliere	Si		
ZATTI NICOLA	Consigliere	Si		
MARCHETTI GIORGIO	Consigliere	Si		
PEZZOTTI DARIO	Consigliere	Si		
SINA FABRIZIO	Consigliere		Si	
GALBARDI BORTOLO	Consigliere	Si		

Presenti: 8 Assenti: 3

Partecipa all'adunanza la Segretaria Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA C.C. n. 26 del 23/11/2023

**OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 - Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle partecipazioni da alienare.**

*Sindaco dà lettura dell'oggetto. Spiega che era stata bandita la vendita per le azioni di Sviluppo Turistico Lago d'Iseo, la gara è andata deserta. Per il resto, della TAS si è già discusso, restano Cogeme e AOB2. Di questa, la situazione è la medesima dello scorso anno.*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 23.09.2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P), che detta, tra l'altro, una serie di prescrizioni agli enti locali in ordine alla costituzione di Società pubbliche e all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in esse;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del predetto T.U.S.P le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, *non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;*

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, ciascuna amministrazione può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, nel T.U.S.P:

- 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestate a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;*

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 comma 1, effettuano annualmente, con proprio

provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20 comma 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione– le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1 le amministrazioni rilevino una delle circostanze previste dall'articolo 20 c. 2 del T.U.S.P.:

1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 4 commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisi la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità della scelta amministrativa;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'*allegato A* alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 32 approvata il 29.11.2022;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che il Comune di Zone possiede quote di partecipazione diretta in n. 4 società, tra le quali Cogeme S.p.A., e, per il tramite di quest'ultima, una serie di partecipazioni indirette nelle Società che fanno capo ad essa, come dettagliato nell'allegato documento di ricognizione che reca anche una relazione illustrativa circa le previsioni di mantenimento e dismissione e le relative motivazioni (Allegato A);

DATO ATTO altresì che come previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 32, approvata il 29.11.2022, il Comune di Zone ha confermato di procedere con l'alienazione della partecipazione detenuta nella società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A. e che l'alienazione è in fase di completamento con l'effettuazione di un'asta pubblica in forma aggregata da parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano (bando pubblicato in data 3 ottobre 2023 con stima di completamento procedura entro la fine del 2023). (le motivazioni sono meglio dettagliate nell'Allegato A);

DATO ATTO, inoltre, che in riferimento alla società Tutela Ambientale del Sebino Srl con sede in Iseo, si precisa che con deliberazione consiliare in data odierna è stata approvato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società partecipata, la modifica dell'art. 23 dello statuto e l'approvazione delle relazioni di stima del valore residuo degli impianti, nonché dato mandato per la cessione dei beni della stessa ai rispettivi gestori d'ambito;

DATO ATTO, altresì, che la società Acque Ovest Bresciano Due s.r.l., è in liquidazione. La liquidazione era di fatto bloccata da due contenziosi pendenti. Il primo, si è risolto positivamente in via definitiva a favore della Società. Il secondo è ancora pendente. Nella seduta del 06.12.2021 era stata convocata l'assemblea dei soci con inserimento nell'ordine del giorno la "distribuzione anticipata di attivo di liquidazione: deliberazioni inerenti e conseguenti", nella quale è stata approvata la distribuzione dell'attivo nonché preso atto della volontà di COGEME SPA di acquisto delle azioni di AOB2 s.r.l. in liquidazione a fronte del trasferimento in permuta di azioni proprie di Cogeme S.p.A.;

VISTI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23.12.2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2015 sul quale la Corte dei Conti, con nota n. 0025253, acquisita al protocollo dell'Ente n. 0003917/IV-05 in data 20.12.2016, ha espresso parere positivo, ritenendolo adeguatamente motivato;
- la relazione sullo stato di attuazione di suddetto piano, trasmessa alla Corte dei Conti con nota protocollo n. 0001050/IV-05 in data 07.04.2016;

- la revisione straordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 24 del più volte citato d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di C.C. n. 3 del 23.03.2017;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19.08.2016 n. 175 detenute al 31.12.2017, approvata con deliberazione di C.C. n. 13 del 08.05.2019 ed inserita nel portale del Ministero del Tesoro in data 02.04.2019 (prot. DT 32967-2019);
- la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19.08.2016 n. 175 detenute al 31.12.2018, approvata con deliberazione di C.C. n. 32 del 28.12.2019 ed inserita nel portale del ministero del Tesoro in data 15.05.2020 (prot. DT 399965-2020);
- la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19.08.2016 n. 175 detenute al 31.12.2019, approvata con deliberazione di C.C. n. 35 del 30.12.2020 ed inserita nel portale del ministero del Tesoro in data 19.05.2021 (prot. DT 42184-2021);
- la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19.08.2016 n. 175 detenute al 31.12.2020, approvata con deliberazione di C.C. n. 38 del 22.12.2021 ed inserita nel portale del ministero del Tesoro in data 22.03.2022 (prot. DT 22083-2022);
- la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19.08.2016 n. 175 detenute al 31.12.2021, approvata con deliberazione di C.C. n. 32 del 29.11.2022 ed inserita nel portale del ministero del Tesoro in data 09.02.2023 (prot. DT 543-2023);

RICHIAMATO l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 che recita *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*;

VISTA la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2021, come risulta nell'allegato B alla presente deliberazione;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRECISATO che, nonostante la Corte Costituzionale, con sentenza n. 251/2016, abbia dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli della citata Legge 124/2015, la c.d. Legge delega Madia di riforma della Pubblica Amministrazione, tra cui il suddetto art. 18, nella parte in cui prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi “previo parere”, anziché “previa intesa”, in sede di Conferenza Unificata al punto 9 della richiamata sentenza, la stessa Corte ha affermato, tuttavia, che *“Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”*.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento dai Responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano dagli n. 8 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2022, accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, in base alle motivazioni dettagliate nell'allegato piano, il Comune di Zone ha avviato la razionalizzazione delle partecipazioni detenute in:
  - “*Sviluppo turistico Lago d’Iseo S.p.A.*”, attraverso il bando predisposto dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano
  - “*Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.*”, attraverso l’approvazione dello scioglimento e messa in liquidazione della stessa, la modifica dell’art. 23 dello Statuto, l’approvazione delle relazioni di stima del valore residuo degli impianti, nonché dato mandato per la cessione dei beni della stessa ai rispettivi gestori d’ambito
  - “*Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. – AOB2 s.r.l.*” in liquidazione, non appena verranno chiusi tutti i contenziosi in atto;
4. di approvare secondo quanto stabilito dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. 175/2016, la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31.12.2021, **allegato B** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare mandato alla Giunta comunale e agli uffici competenti affinché provvedano a trasmettere alle partecipate il documento di ricognizione e provvedano all’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione del piano, nonché alla predisposizione della relazione sull’attuazione dello stesso in accordo con quanto previsto dall’art. 20, comma 4, del TUSP;
6. di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità ex D.M. 25.01.2015;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nonché alla costituenda struttura competente per il monitoraggio e il controllo sull’attuazione del d.lgs. 175/2016 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;
9. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano dagli n. 8 consiglieri presenti.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco  
f.to sig. Zatti Marco Antonio


La Segretaria Comunale  
f.to dott.ssa Chiari Elisa

---

**ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

La Segretaria Comunale  
f.to dott.ssa Chiari Elisa



# COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)

Tel. 030.9870913 – 030.9870083

E-mail: info@comune.zone.bs.it

## PIANO/RELAZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(d.lgs 19 agosto 2016, n.175- art. 20)

Allegato "A" alla deliberazione di C.C. n. 26 del 23.11.2023



## Sommario

– Introduzione generale.....	3
1. Premessa normativa.....	3
2. Piano operativo e revisione straordinaria.....	4
3. Organismi coinvolti.....	7
II – Le partecipazioni dell’ente.....	8
1. Le partecipazioni societarie.....	8
2. Altre partecipazioni e associazionismo.....	10
III – Ricognizione delle partecipazioni.....	11
1. Cogeme S.p.A.....	11
1.1 LGH S.p.A.....	15
1.2 COGEME NUOVE ENERGIE s.r.l.....	15
1.3 GANDOVERE DEPURAZIONE s.r.l.....	16
2. Acque Ovest Bresciano 2 AOB2 s.r.l. (in liquidazione) e Acque Bresciane s.r.l.....	16
3. Tutela Ambientale del Sebino S.r.l.....	21
4. Sviluppo turistico del Lago d’Iseo S.p.A.....	25

## – Introduzione generale

### 1. Premessa normativa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spendingreview* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) aveva imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che potesse produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali dovevano avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L’8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 18 della citata legge n. 124/2015 da ultimo modificata dalla legge n. 118/2022, attraverso i seguenti principali interventi:

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 4, 5, 23 e 26);
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art.11);
- la definizione delle responsabilità (art.12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa, e l’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi1

- (art.14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in *house* (art.16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art.17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art.18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni stabiliti dal D.lgs. n.33/2013(art.22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art.21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24) <sup>1</sup>;
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

## 2. Piano operativo e revisione straordinaria

Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definissero e approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

L'art. 24 del d.lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

Alla luce delle disposizioni normative succitate, pertanto, le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. Vincolo di scopo istituzionale previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
  - a) Produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
  - b) Progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra pubbliche amministrazioni e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice

<sup>1</sup> L'art. 1, comma 723, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30.12.2018 n. 145), ha aggiunto all'art. 24 del TUSP, il comma 5-bis, che dal 01.01.2019 sospende, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, l'efficacia, fino al 31.12.2021 dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

- appalti);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio di interesse generale mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
  - d) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;
  - e) Servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).
2. Oneri di motivazione analitica previsti dall'art. 5, commi 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.
3. Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, ovvero:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro<sup>2</sup>;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

In prima battuta il citato decreto sulle società a partecipazione pubblica prevedeva che gli Enti locali dovessero provvedere ad adottare entro il 23 marzo 2017 (c. 1) ogni amministrazione pubblica una delibera inerente la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti nonché alla costituenda struttura per il controllo e il monitoraggio prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o

<sup>2</sup> Il decreto attuativo alla riforma prevede per il periodo transitorio 2017-2019 che possono essere mantenute le partecipazioni in enti che abbiano conseguito un fatturato medio di almeno cinquecentomila euro nel triennio precedente.

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

A regime, è previsto che gli enti pubblici provvedano annualmente all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile.

L'art. 1, comma 723, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30.12.2018 n. 145), ha aggiunto all'art. 24 del TUSP, il comma 5-bis, che dal 01.01.2019 sospende, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, l'efficacia, fino al 31.12.2021 dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini

È di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Il Comune di Zone ha approvato in data 31.03.2015, prot. 0001317, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate.

Il Piano è stato inviato alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con nota protocollo n. 0001047 in data 07.05.2015.

La relazione sull'attuazione del Piano, prevista dall'art. 1 comma 612 della L. 190/2014 è stata trasmessa alla Corte dei Conti con nota protocollo 0001050 del 7 aprile 2016.

La Corte dei Conti con atto n. 25253 del 20.12.2016 ha disposto l'archiviazione in relazione al piano di razionalizzazione 2015 del Comune di Zone, ritenendolo adeguatamente motivato.

Con nota protocollo 20170001293 il Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate è stato trasmesso alla Corte dei Conti. Il piano è stato, inoltre, inserito sull'apposito portale del Ministero del Tesoro, predisposto oltre la scadenza del termine originario previsto per l'adozione del Piano in argomento.

Con deliberazione del C.C. n. 32 del 28.12.2019 si è proceduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente al 31.12.2018. La revisione è stata inserita nel portale del Ministero del Tesoro in data 15.05.2020 (prot. DT 39965).

Con deliberazione di C.C. n. 35 del 30.12.2020 si è provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente al 31.12.2019. La revisione è stata inserita nel portale del Ministero del Tesoro in data 19.05.2021 (prot. DT 42184-2021).

Con deliberazione di C.C. n. 38 del 22.12.2021 si è provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente al 31.12.2020. La revisione è stata inserita nel portale del Ministero del Tesoro in data 22.03.2022 (prot. DT 22083-2022).

Con deliberazione di C.C. n. 32 del 29.11.2022 si è provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2021. La revisione è stata inserita nel portale del Ministero del Tesoro in data 09.02.2023 (prot. DT 543-2023);

### 3. Organismi coinvolti

SOGGETTI OGGETTO DEL PIANODIRAZIONALIZZAZIONE	SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANODIRAZIONALIZZAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE	AZIENDE SPECIALI
SOCIETA' CONSORTILI	ISTITUZIONI
SOCIETA' COOPERATIVE	ASSOCIAZIONI
SOCIETA' ISTITUITE SULLA BASE DI LEGGI REGIONALIOSPECIALI	FONDAZIONI
	AZIENDE CONSORTILI
	CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

## II – Le partecipazioni dell'ente

### 1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Zone partecipa al capitale delle seguenti società:

	Denominazione Capitale sociale	% partecipazio ne	Data costituzione	Capitale sociale €	Patrimonio ultimo esercizio chiuso €	Risultato ultimo esercizio chiuso €	Valore partecipazio ne €	Oggetto sociale	Attività svolta per l'Ente e relativa scadenza	Tipo di partecipazio ne
1	Cogeme S.p.A.	0,011%	30.04.1996	4.216.000	88.564.659,00	3.998.507,00	463,76	Gestione servizi pubblici locali.	Nessuna	Diretta
<b>SOCIETA' CONTROLLATE DA COGEME SpA</b>										
2	Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. (in liquidazione)	0,07% 0,0081% 0,065% <sup>3</sup>	21.11.2007	15.682.526,79	42.133.175,00	2.466.696,00	12.248,05	Gestione servizio idrico integrato	Gestione servizio idrico integrato	Diretta  Indiretta
3	Cogeme Nuove Energie S.r.l.	0,011%	28.09.2012	100.000,00	7.029.747,00	185.212,00	--	Realizzazione e gestione impianti energia elettrica anche da fonti rinnovabili	Nessuna	Indiretta
4	Gandovere Depurazione Srl	0,0080%	20.11.2007	25.000,00	2.679.306,00	650.889,00	--	Costruzione impianto depuratore acque reflue	Nessuna	Indiretta

<sup>3</sup> Le partecipazioni indirette sono detenute tramite Cogeme S.p.A. e Tutela Ambientale del Sebino che possiede il 5,15% del capitale di AOB2.

5	Acque bresciane s.r.l.	0,1% <sup>4</sup>	24.06.2016	28.520.874,00	63.117.556,00	2.144.057,00	28.520,87	Gestione servizio idrico integrato	Gestione servizio idrico integrato	Indiretta
6	Depurazioni Benacensi s.c.r.l.	0,0055%	03.12.2007	100.000,00	124.482,00	1.639,00	--	Depurazione acque reflue	Depurazione e acque reflue	Indiretta
	Bosaro Energy s.r.l.	0,1%	25.01.2021	10.000,00		85.081,00	-	Impianto fotovoltaico	nessuna	indiretta
SOCIETA' COLLEGATE A COGEME S.p.A.										
7	Linea Group Holding SPA	0,001515 %	01.01.2007	189.494.116,00	363.673.708,00	977.816,00	--	Multiutility	nessuna	Indiretta
ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE										
8	Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A.	0,05%	18.10.1970	1.616.298,00	3.077.617,00	18.974,00	808,15	Promozione turistica zona Lago d'Iseo	Nessuna	Diretta
9	Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.	1,26%	30.12.1994	100.000,00	15.791.958,00	1.058,00	1.260,00	Proprietà reti servizio idrico Gestione canoni concessione relativi	Nessuna	Diretta

<sup>4</sup> La partecipazione è indiretta per il tramite di AOB2 s.r.l. che, al momento della redazione del presente piano, detiene una quota pari al 79,10% del capitale di Acque bresciane.



## 2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Zone, oltre a far parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano, partecipa in altri organismi come di seguito indicato:

- Consorzio Forestale del Sebino bresciano, Sebinfor, che è diventato un Consorzio “In house”;
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano Valle Camonica;

L’adesione a questi organismi, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

### III – Ricognizione delle partecipazioni

#### 1. Cogeme Servizi Pubblici Locali S.p.A.



Descrizione Società:

Forma giuridica	Società per Azioni
Sede legale	Via XXV Aprile 18, Rovato (BS)
Data di Costituzione	1970
Capitale sociale	4.216.000
Quota di partecipazione del Comune	0,011%
Organo di amministrazione della società	Consiglio di Amministrazione
Tipo di partecipazione dell'Ente	Diretta

11

È stata una delle prime Società per azioni dei Comuni in Italia, nata nel 1970 per metanizzare la Franciacorta e per garantire ai propri Comuni-azionisti dei servizi di pubblica utilità a prezzi contenuti e di qualità. Le quote azionarie sono totalmente detenute da 70 Amministrazioni comunali delle province di Brescia e Bergamo, dal Consorzio Comunità di Zona e dalla Comunità montana di Valle Camonica. Attualmente è una holding di varie società che garantisce i servizi idrici, energetici, ambientali ed informatici in un bacino di 400.000 abitanti.

E' la società patrimoniale, che controlla una serie di società operative. Gestisce direttamente alcuni servizi, tra cui il servizio energia, l'illuminazione pubblica e i Servizi Cimiteriali.

Alcuni anni fa ha costituito LGH, Linea Group Holding, uno dei principali operatori italiani, presente con proprie società operative sul territorio bresciano, tra cui Linea Gestioni, che si occupa di raccolta e trasporto rifiuti.

Cogeme è uno strumento che consente agli Enti Locali di realizzare i propri compiti istituzionali di controllo e vigilanza dell'attività svolta dai gestori dei servizi pubblici.

Gli obiettivi strategici di Cogeme S.p.A. sono la gestione di partecipazioni in società di erogazione di servizi pubblici, la gestione dei servizi pubblici affidati, lo sviluppo della gestione associata dei servizi ai Comuni e il sostegno allo sviluppo economico-sociale del territorio.

Come già ampiamente chiarito, Cogeme S.p.A. si occupa essenzialmente di servizi pubblici e di interesse generale. Ferma la bontà e l'utilità del progetto societario, l'Amministrazione comunale, anche se decidesse unilateralmente di liquidare la propria quota di capitale, è consapevole che gli enti che, in anni recenti, hanno tentato di cedere la propria partecipazione non hanno trovato "compratori": né pubblici, né privati. Trattandosi di società "multipartecipata" soltanto politiche condivise in sede di assemblea dei soci, con le maggioranze richieste dal Codice Civile, potrebbero incidere sull'assetto societario per le finalità del legislatore della Legge di Stabilità 2015 e del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non certo il "piano" del singolo Comune di Zone che, peraltro, possiede una quota minima del capitale della Società.

Nel mese di dicembre 2014 con atto notaio Francesco Lessandrelli di Brescia rep n. 106.550 raccolta n. 37.022 del 14/11/2014 Cogeme S.p.A. ha incorporato Cogeme SII. Questa operazione era già nella direzione della razionalizzazione voluta dal legislatore.

La partecipazione diretta del Comune di Zone in Cogeme risulta, per le ragioni suesposte, compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore, tenendo conto che, trattandosi di partecipazioni plurime, le decisioni strategiche dovranno essere assunte in un quadro collegiale.

In definitiva è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in considerazione della strategicità degli obiettivi sopracitati in quanto ritenuta indispensabile al perseguimento di finalità istituzionali. Vengono indicati in seguito alcuni prospetti di sintesi dei bilanci societari riferiti al periodo 2017/2022:

COGEME SPA	CONTO ECONOMICO									
Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima delle imposte	Imposte	Risultato d'esercizio
2017	6.385.898,00	<b>4.737.072,00</b>	7.316.772,00	-930.874,00	796.000,00	2.562.699,00	0,00	2.427.825,00	-400.160,00	<b>2.827.985,00</b>
2018	6.761.288,00	<b>4.444.025,00</b>	7.718.355,00	-957.067,00	2.446.054,00	2.338.466,00	0,00	3.827.453,00	-265.917,00	<b>4.093.370,00</b>
2019	5.083.018,00	<b>3.550.724,00</b>	6.451.857,00	-1.368.839,00	2.894.925,00	1.815.637,00	0,00	3.341.723,00	-305.594,00	<b>3.647.317,00</b>
2020	5.939.976,00	<b>3.828.646,00</b>	7.066.852,00	-1.126.876,00	3.018.761,00	1.887.538,00	0,00	3.779.423,00	-219.083,00	<b>3.998.507,00</b>
2021	6.524.296,00	<b>4.410.010,00</b>	7.843.086,00	-1.318.790,00	4.579.246,00	5.101.382,00	0,00	8.361.838,00	-278.883,00	<b>8.640.721,00</b>
2022	6.924.442,00	<b>5.564.550,00</b>	7.910.787,00	-986.345,00	3.805.322,00	3.534.913,00	0,00	6.353.890,00	-104.549,00	<b>6.458.439,00</b>

COGEME SPA	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti	E) Ratei e Risconti		
2017	0,00	107.975.238,00	15.935.359,00	215.723,00	80.548.391,00	17.186.725,00	29.750,00	25.969.831,00	391.623,00	5	13
2018	0,00	109.561.204,00	18.669.981,00	195.858,00	84.491.761,00	15.663.473,00	28.904,00	27.808.784,00	434.121,00	5	15
2019	0,00	110.494.493,00	18.734.466,00	407.824,00	86.395.751,00	14.870.689,00	29.127,00	27.947.550,00	393.666,00	5	15
2020	0,00	111.368.172,00	18.089.450,00	344.450,00	88.564.659,00	14.133.557,00	9.054,00	26.699.308,00	395.494,00	5	15
2021	0,00	114.302.149,00	35.091.224,00	270.018,00	95.366.246,00	13.386.870,00	9.672,00	40.570.092,00	330.511,00	5	22
2022	0,00	130.458.461,00	24.798.867,00	230.637,00	111.462.404,00	12.381.381,00	10.262,00	31.189.687,00	444.231,00	5	25

Si riporta di seguito prospetto riassuntivo in ordine alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in Cogeme S.p.A. da parte del Comune di Zone, alla luce delle prescrizioni di cui al d.lgs. 175/2016:

Denominazione Capitale sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Cogeme S.p.A.	Diretta	Sì	Sì	Sì	Sì	No <sup>5</sup>	No	No	No	No

<sup>5</sup>In relazione all'attività esercitata per conto del Comune non sussistono partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe.

Per quanto concerne le partecipazioni indirette, riconducibili tutte alla partecipazione che il Comune di Zone detiene in Cogeme S.p.A., si inviterà la Società affinché provveda a verificare che il mantenimento delle quote in tali Enti sia compatibile con la normativa attuale. Vale, in ogni caso, quanto già affermato circa il mantenimento della partecipazione in Cogeme *Trattandosi di società "multipartecipata" soltanto politiche condivise in sede di assemblea dei soci, con le maggioranze richieste dal Codice civile, potrebbero incidere sull'assetto societario per le finalità del legislatore della Legge di Stabilità 2015 e del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non certo il "piano" del singolo comune di Zone che è in possesso di una quota irrisoria del capitale sociale di Cogeme.*

Si riporta, in ogni caso, di seguito, una descrizione analitica delle Società in esame.

### 1.1 LGH S.p.A.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via XXV Aprile 18, Rovato (BS)
Data di costituzione	2007
Capitale sociale	189.494.116,00
Quota di partecipazione	0,001515%
Organo di amministrazione	Consiglio di amministrazione
Tipo di partecipazione	Indiretta



Cogeme Spa è, insieme a AEM (CR) l'azionista di riferimento di Linea Group Holding Spa (LGH), una delle principali *multi utilities* italiane.

Per LGH sono allo studio ipotesi di dismissione di parte della partecipazione attraverso quotazione in Borsa o cessione ad altro operatore, ma ad oggi non ci sono atti deliberati o sottoscritti.

La partecipazione indiretta è ritenuta compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore

### 1.2 COGEME NUOVE ENERGIE s.r.l

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Via XXV Aprile 18, Rovato (BS)
Data di costituzione	2012
Capitale sociale	100.000
Quota di partecipazione	0,011%
Organo di amministrazione	Amministratore unico
Tipo di partecipazione	indiretta

E' la società che gestisce i parchi fotovoltaici in Puglia. E' controllata al 100% da Cogeme spa.

In data 29.06.2018 la Società è avvenuta la fusione per incorporazione della Società Cogeme Servizi Territoriali Locali S.r.l.

La partecipazione indiretta è ritenuta compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore

### 1.3 GANDOVERE DEPURAZIONE s.r.l.

16

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Via XXV Aprile 18, Rovato (BS)
Data di costituzione	2007
Capitale sociale	25.000,00
Quota di partecipazione	0,0080%
Organo di amministrazione	Amministratore unico
Tipo di partecipazione	Indiretta

E' la società di scopo per la realizzazione e la gestione del Depuratore del Gandovere a Torbole Casaglia. Cogeme detiene una quota del 96%.

La partecipazione indiretta sembra compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore; tuttavia, è stata sottoscritta una lettera di intenti con A2A, per la costituzione di un unico soggetto gestore per l'ATO della Provincia di Brescia che incorporerebbe sia AOB2 sia Gandovere depurazione SRL.

### 2. Acque Ovest Bresciano 2 AOB2 s.r.l. (in liquidazione) e Acque Bresciane s.r.l.

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Via XXV Aprile 18, Rovato (BS)
Data di costituzione	2007
Capitale sociale	15.682.526,79
Quota di partecipazione	0,0081%
Organo di amministrazione	Amministratore unico
Tipo di partecipazione	indiretta

E' una società totalmente pubblica, partecipata da Cogeme Spa, dalle società e dai Comuni che attualmente gestiscono i Servizi Idrici integrati della zona Sebino-Franciacorta-Pianura Occidentale tra cui il Comune di Zone, per una quota pari allo 0,07% del capitale sociale.

Aveva quale finalità la gestione del servizio idrico integrato nell'area omogenea Ovest Bresciano e l'insieme dei servizi pubblici di distribuzione acqua, fognatura e depurazione acque reflue, servizi che svolge anche per il Comune di Zone.

Con delibera 35/2016 del 28/10/2016 il Consiglio Provinciale di Brescia ha deliberato di affidare il

Servizio Idrico Integrato (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) alla società Acque Bresciane S.r.l., società a totale capitale pubblico che presenta ogni presupposto soggettivo ed oggettivo per assicurare la piena conformità al modello cosiddetto "in house providing".

Con il conferimento dei rami d'azienda del Servizio Idrico Integrato di Acque Ovest Bresciano 2 S.r.l. e di Sirmione Servizi atto a rogito Notaio Francesco Lesandrelli di Brescia repertorio n. 110.441 racc

n. 39.927, Acque Bresciane S.r.l. è operativa nei 54 comuni gestiti in precedenza da AOB2 e nel Comune di Sirmione gestito da Sirmione Servizi.

Con il conferimento del ramo d'azienda del Servizio Idrico Integrato di Garda Uno S.p.a. atto a rogito Notaio Francesco Lesandrelli di Brescia repertorio n. 111.232 racc n. 39.875, Acque Bresciane S.r.l. è operativa nei comuni gestiti in precedenza da Garda Uno.

La partecipazione, in questo caso sia diretta che indiretta, è ritenuta compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore, in quanto eroga un servizio di interesse generale di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 175/2016, tuttavia è stata sottoscritta una lettera di intenti con A2A, per la costituzione di un unico soggetto gestore per l'ATO della Provincia di Brescia che incorporerebbe sia AOB2 sia Gandovere depurazione SRL.

Si rappresenta che la Società in oggetto è attualmente in stato di liquidazione.

La liquidazione era di fatto bloccata da due contenziosi pendenti. Il primo, si è risolto positivamente in via definitiva a favore della Società. Il secondo è ancora pendente.

Nella seduta del 06.12.2021 era stata convocata l'assemblea dei soci con inserimento nell'ordine del giorno la "distribuzione anticipata di attivo di liquidazione: deliberazioni inerenti e conseguenti", nella quale è stata approvata la distribuzione dell'attivo nonché preso atto della volontà di COGEME SPA di acquisto delle azioni di AOB2 s.r.l. in liquidazione a fronte del trasferimento in permuta di azioni proprie di Cogeme S.p.A.

Vengono riportati di seguito alcuni dei dati relativi ai bilanci 2017/2022 di Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. in liquidazione.




AOB2 S.p.A.	CONTO ECONOMICO									
Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima delle imposte	Imposte	Risultato d'esercizio
2017	13.840.824,00	<b>12.638.715,00</b>	12.371.497,00	1.469.327,00	-416.990,00	2.135.351,00	0,00	3.187.688,00	44.049,00	<b>3.231.737,00</b>
2018	3.851,00	<b>3.673,00</b>	93.157,00	-89.306,00	48.048,00	2.902.114,00	0,00	2.860.856,00	84.315,00	<b>2.945.171,00</b>
2019	107.466,00	<b>1.379,00</b>	109.925,00	-2.459,00	306,00	2.468.605,00	0,00	2.466.452,00	35.130,00	<b>2.466.696,00</b>
2020	63.091,00	<b>1.424,00</b>	63.090,00	0,00	12.799,00	2.364.886,00	0,00	2.377.684,00	435,00	<b>2.377.249,00</b>
2021	2.694.621,00	<b>1.493,00</b>	35.381,00	2.657.040,00	13.077,00	3.943.350,00	0,00	6.615.667	190.753,00	<b>6.424.914,00</b>
2022	574.605,00	<b>1.420,00</b>	59.381,00	515.137,00	1.670,00	4.013.523,00	0,00	4.530,00	78.299,00	<b>4.452.031,00</b>

AOB2 S.p.A.	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti	E) Ratei e Risconti		
2017	0,00	37.072.427,00	2.935.518,00	274,00	36.901.308,00	2.889.504,00	0,00	217.407,00	0,00	1	0
2018	0,00	39.974.541,00	2.853.400,00	341,00	39.846.479,00	2.889.504,00	0,00	91.196,00	1.103,00	1	0
2019	0,00	42.443.146,00	2.569.923,00	339,00	42.133.175,00	2.836.638,00	0,00	43.595,00	0,00	1	0
2020	0,00	44.808.032,00	2.463.868,00	266,00	44.510.425,00	2.719.506,00	0,00	42.236,00	0,00	1	0
2021	0,00	49.198.859,00	2.303.276,00	22.504,00	51.232.816,00	155.244,00	0,00	136.577,00	0,00	1	0
2022	0,00	69.783.016,00	2.715.808,00	137,00	72.255.482,00	124.899,00	0,00	118.579,00	0,00	1	0

Denominazione sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Acque Ovest Bresciano 2 AOB2 s.r.l.	Diretta e indiretta	Sì	Sì	Sì	Sì	No <sup>6</sup>	No	No	No	No
Acque Bresciane s.r.l.	Indiretta	Sì	Sì	Sì	No <sup>7</sup>	No	La società era inattiva per gli esercizi considerati			

<sup>6</sup>In relazione all'attività esercitata per conto del Comune non sussistono partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe.

<sup>7</sup> Limitatamente al primo esercizio in cui la società era inattiva



### 3. Tutela Ambientale del Sebino S.r.l.

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Viale Europa 9, Iseo (BS)
Data di costituzione	1994
Capitale sociale	100.000
Quota di partecipazione	1,26 %
Organo di amministrazione	Amministratore unico
Tipo di partecipazione	Diretta

La società è nata per la realizzazione e gestione della rete di depurazione e collettamento del lago d'Iseo. Gestiva, per il Comune di Zone, il servizio di depurazione delle acque reflue. Attualmente tutti i servizi che costituiscono l'oggetto sociale dell'organismo in questione sono svolti da Acque Bresciane s.r.l., in cui è confluita la società AOB2 s.r.l., attualmente in liquidazione.

Pertanto, la società non eroga nessun servizio a favore degli enti locali, ma si occupa della gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato ed è proprietaria dell'intero collettore fognario del Sebino.

La società opera in forma di srl a seguito di atto di trasformazione deliberato in data 13.06.2011 contestualmente è stato ridotto il capitale sociale precedentemente ammontante ad euro 1 milione e portato a 100 mila euro.

È partecipata da trentotto enti locali di cui trentasei amministrazioni comunali e le Province di Bergamo e Brescia.

La partecipazione del Comune è pari allo 1,26% del capitale. Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. si configura come Società patrimoniale, pertanto, gli unici ricavi che consegue derivano dai canoni di concessione citati che, in ogni caso, sono al di sotto del limite di fatturato minimo previsto dalla lettera d) del comma 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. La Società è nata in accordo con le previsioni di cui all'art. 12 della L. 12 gennaio 1994, n. 36, cd. Legge Galli il quale disponeva che le reti e gli impianti relativi al servizio idrico, di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e consorzi fossero affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato. Le previsioni citate sono state confermate con le modifiche apportate all'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico enti locali, dall'art. 35 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il cui comma 13 dispone: *Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5. Si segnalano, infine, le prescrizioni di cui all'art. 143 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo unico in materia ambientale, a mente del quale: *Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. Spetta anche all'ente di governo dell'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile. che rimanere pubblico*".*

In occasione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.11.2022 è stato approvato l'indirizzo volto alla messa in liquidazione della società con la finalità di procedere alla cessione dei rami d'azienda, costituiti dal patrimonio e dalle reti afferenti al servizio idrico, per la parte bergamasca ad

Uniacque SpA e per la parte bresciana ad Acque Bresciane Spa;

l'opzione di procedere alla liquidazione della società mediante cessione del patrimonio - già esplicitata nei rispettivi piani di razionalizzazione dei soci - è stata ritenuta la formula più efficiente per raggiungere l'obiettivo, sia in ragione della miglior valorizzazione del patrimonio sociale, sia poiché tale procedura consente di sostenere la RAB dei gestori e stabilizzare il sistema tariffario idrico. Le scelte alternative sono state ritenute di minor efficacia rispetto all'obiettivo di adempiere all'obbligo che la legge pone in capo ai soci di dismettere la società in quanto, da un lato la cessione delle partecipazioni risultava impossibile senza prima attuare importanti operazioni straordinarie sulla società che avrebbero comportato pesanti oneri, tempi incerti e complessità procedurale per gli stessi soci, mentre dall'altro la retrocessione dei beni agli enti locali è stata valutata come un'operazione sì possibile, ma complessa e comportante elevati costi amministrativi e procedurali in capo ai singoli soci, che oggi non dispongono più delle correlate risorse in quanto affidate ai gestori d'ambito e, nei confronti dei quali si aprirebbe la problematica dell'intestazione dei beni stessi, dislocati in ambiti sovra comunali o, come in questo caso, sovra provinciale e dei debiti in capo alla società che dovrebbero essere accollati da un socio capofila (oppure addirittura due se distinti territorialmente sulle province di Bergamo e di Brescia);

Nel corso dell'assemblea del 16 maggio 2023 i soci hanno condiviso l'iter di liquidazione della società che si prevede avvenga dapprima attraverso la cessione dei beni afferenti (rami d'azienda) alle reti idriche ai rispettivi gestori d'ambito (che saranno oggetto di riparto ai soci in ragione della provincia di appartenenza degli assets) e quindi, per la parte restante del patrimonio, attraverso l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e l'attribuzione ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

Alla luce di quanto sopra e del percorso avviato con i gestori per la cessione del patrimonio e delle reti afferenti al servizio idrico ed in ragione delle peculiarità territoriali della società (le reti oggi di proprietà indivisa fanno riferimento a due ambiti territoriali ottimali diversi la cui gestione è affidata a due differenti gestori d'ambito) si rende opportuno introdurre nello statuto sociale la possibilità di prevedere, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile, diritti particolari in favore dei soci - distinguendoli in ragione della territorialità di appartenenza - volti a garantire il diritto a ricevere in natura la quota di liquidazione mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione degli assets (rami di azienda) relativi al servizio idrico integrato di proprietà sociale posti nella rispettiva provincia ovvero, in caso tali beni siano venduti durante la fase di liquidazione, mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione di una somma di denaro equivalente al ricavato dalla vendita di tali assets (rami di azienda), il tutto nel rispetto della procedura di liquidazione e della sua inderogabilità.

Nel mese di settembre 2022 Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. ha trasmesso a tutti i soci le relazioni di stima del valore residuo degli impianti relativi al servizio idrico integrato di proprietà riferite rispettivamente agli impianti ubicati sul territorio della provincia di Bergamo e della provincia di Brescia. Tali relazioni sono state redatte in contraddittorio con i rispettivi gestori d'ambito e sotto la supervisione delle rispettive autorità d'ambito;

Con nota in data 20/09/2023 Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. ha trasmesso ai rispettivi gestori ed autorità d'ambito tutta la documentazione relativa al processo di aggregazione della società mediante cessione delle reti ai gestori d'ambito, invitando gli stessi a segnalare eventuali modifiche e/o osservazioni oppure a confermare formalmente il percorso previsto dai soci. I gestori d'ambito hanno manifestato la propria disponibilità all'acquisizione del patrimonio rispettivamente per la sponda bresciana con nota in data 2/10/2023 di Acque Bresciane s.r.l. e per la sponda bergamasca con nota in data 20/10/2023 ed in data 23/10/2023 di Uniacque s.p.a.

Constatato che:

- le relazioni di stima evidenziano un valore residuo degli impianti relativi al servizio idrico integrato di proprietà al 31/12/2022 rispettivamente pari ad € 1.669.004 per gli impianti ubicati sul territorio della provincia di Bergamo e pari ad € 1.908.379 per gli impianti ubicati sul territorio della provincia di Brescia. Tali valori sono comprensivi delle rate di mutuo residue ancora da rimborsare e nel caso di Bergamo anche di canoni corrisposti dal gestore nel passato ancora oggi oggetto di contenzioso.
- con le richiamate comunicazioni del 20/10/2023 e del 23/10/2023 la società Uniacque s.p.a., nel confermare il percorso di aggregazione mediante acquisizione degli impianti, ha richiesto l'aggiornamento della stratificazione del valore residuo. La relazione di stima contenente il valore degli impianti ubicati sul territorio della provincia di Bergamo è stata revisionata in contraddittorio con il gestore nel mese di ottobre 2023 e ridetermina sia il valore residuo in € 1.503.304,45 (da € 1.669.004,00) sia il valore dei mutui in € 731.355,86 (da € 784.530,00). Alla luce di tale revisione qualora la cessione delle reti ai rispettivi gestori dovesse concludersi nel corso del 2023 i valori residui riconosciuti saranno pari ad € 1.503.304,45 per Bergamo ed € 1.908.379 per Brescia; qualora invece il trasferimento dovesse avvenire nel corso del 2024 i valori residui riconosciuti (valore al 31/12/2023) saranno pari rispettivamente a € 1.422.886 per Bergamo (soggetto ad eventuale revisione) ed € 1.538.105 per Brescia;

Il percorso per la dismissione di Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. approvato da ultimo dai soci nel corso dell'assemblea del 16 maggio 2023 prevede sinteticamente i seguenti passaggi:

- I) messa in liquidazione della società, nomina del liquidatore e contestuale approvazione delle modifiche statutarie volte ad introdurre i diritti particolari in favore dei soci, necessari per la liquidazione dei corrispettivi della cessione degli assets in misura proporzionale ai rispettivi valori residui risultanti per Bergamo e per Brescia;
- II) II) trasferimento da parte di Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. in liquidazione della proprietà delle reti ai gestori mediante operazioni di cessione di ramo d'azienda a fronte del riconoscimento del valore residuo dei beni, con possibilità per la società di procedere all'estinzione anticipata dei mutui in essere e di procedere anche in via transattiva alla chiusura dei contenziosi in essere;
- III) parziale liquidazione in favore dei soci di Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. in liquidazione dei proventi derivanti dalle operazioni di cessione di ramo d'azienda in misura proporzionale ai i diritti particolari riconosciuti ai soci dall'art. 23 del rinnovato statuto sociale;
- IV) completamento delle operazioni di liquidazione per la parte restante del patrimonio sociale con conseguente approvazione del bilancio finale di liquidazione e riparto finale dell'attivo residuo ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

Ritenuto opportuno pervenire entro il 31/12/2023 al completamento delle operazioni di cui ai punti I) e II) sopra citati e pertanto - alla luce delle considerazioni e motivazioni contenute nel provvedimento - procedere quanto prima allo scioglimento e messa in liquidazione della società Tutela Ambientale del Sebino S.r.l e contestualmente provvedere alle necessarie modifiche statutarie anche volte ad introdurre i predetti diritti particolari in favore dei soci, dando mandato al nominando liquidatore di provvedere alla cessione dei beni della società ai rispettivi gestori d'ambito sulla base delle allegate relazioni di stima del valore residuo degli impianti relativi al servizio idrico integrato;

Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio Comunale. Vengono indicati in seguito alcuni prospetti di sintesi dei bilanci societari riferiti al periodo 2017/2022.

CONTO ECONOMICO										
Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima delle imposte	Imposte	Risultato d'esercizio
2017	171.484,00	0,00-	164.512,00	6.972,00	-658,00	0,00	0,00	6.314,00	409,00	5.905,00
2018	97.949,00	0,00	96.138,00	1.811,00	1.506,00	0,00	0,00	3.317,00	340,00	2.977,00
2019	92.699,00	0,00	91.569,00	1.130,00	-47,00	0,00	0,00	1.083,00	25,00	1.058,00
2020	84.453,00	0,00	83.082,00	1.371,00	6,00	0,00	0,00	1.377,00	176,00	1.201,00
2021	68.266,00	0,00	67.267,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	284,00	715,00
2022	79.895,00	0,00	79.385,00	510,00	881,00	0,00	0,00	1.391,00	822,00	569,00

Anno	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti	E) Ratei e Risconti		
2017	--	22.248.103,00	11.616.431,00	--	15.787.925,00	--	10.085,00	8.811.409,00	9.255.115,00	1	
2018	--	22.238.435,00	10.676.421,00	--	15.790.901,00	--	11.895,00	8.140.316,00	8.971.744,00	1	
2019	--	22.227.764,00	9.549.466,00	--	15.791.958,00	--	13.715,00	7.497.755,00	8.473.802,00	1	
2020	--	22.218.096,00	8.594.974,00	--	15.793.161,00	--	487,00	6.812.818,00	8.206.604,00	1	
2021	--	22.208.428,00	7.668.106,00	1.643,00	15.793.875,00	--	574,00	6.111.935,00	7.972.367,00	1	
2022	--	22.095.743,00	6.905.572,00	1.642,00	15.794.445,00	--	0,00	5.442.880,00	7.765.632,00	1	

Denominazione sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Tutela ambientale del Sebino S.r.l.	Diretta	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì <sup>8</sup>	No	No	No

<sup>8</sup> Si vedano le considerazioni esposte in narrativa



#### 4.Sviluppo turistico del Lago d'Iseo S.p.A.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via Colombera 2, Iseo (BS)
Data di costituzione	1970
Capitale sociale	1.616.298,00
Quota di partecipazione	0,05%
Organo di amministrazione	Consiglio di amministrazione
Tipo di partecipazione	Diretta

La società è nata con la finalità di valorizzazione turistica del lago d'Iseo in particolare e gestione del complesso turistico denominato Sassabanek di Iseo.

Attualmente la partecipazione del Comune è pari allo 0,05 % del capitale. Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio Comunale.

Nel piano di razionalizzazione del 2018, adottato ex art. 1 comma 612 della L. 190/2014, era stata espressa la volontà di dismettere la quota posseduta nella Società in esame *“stante l'esiguità della stessa e, sempre che vi siano volontà convergenti, l'attuazione di una procedura ad evidenza pubblica di carattere sovra comunale, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.”* Tuttavia, nella già citata relazione sullo stato di attuazione del piano si era constatato che: *“Ad oggi, nonostante la volontà palesata dal Consiglio comunale, non si è riusciti a dar attuazione alla procedura di alienazione anche in ragione dell'esiguità della quota posseduta e dell'inesistenza di impatto sul bilancio dell'ente. Sono in corso valutazioni a livello sovra comunale al fine di attuare una procedura congiunta una volta concluse le analisi in corso sulle acque che scorrono nel sottosuolo, risultate aventi, ad un primo esame, natura termale. La conferma di ciò è di tutta evidenza che potrebbe incidere in modo significativo sul valore della ancorché esigua partecipazione comunale con ricadute positive anche sull'appetibilità sul mercato. Ragioni di prudenza e di ottimizzazione del pubblico interesse impongono, pertanto, una ulteriore valutazione [...].”*

Con il piano straordinario di razionalizzazione del 2018 era stato deciso di mantenere la partecipazione, in attesa di sviluppi circa la ricerca di acque termali nel sottosuolo, che avrebbero potuto far acquistare una rilevanza maggiore di quella attuale alla partecipazione detenuta dal Comune di Zone nella Società. Non vi sono stati, negli ultimi anni, eventi che possano ritenere mutata la situazione del Comune rispetto a *Sassabanek* e che possano contribuire alla valorizzazione turistica del territorio di Zone.

Si rileva, seppur nel rispetto del disposto dell'art. 20, che la società ha chiuso con una perdita d'esercizio gli anni 2013/2014/2016 e 2018. Non sussiste però a carico del Comune l'obbligo di accantonamento nell'apposito fondo vincolato di cui all'art. 21 del D.lgs. 175/2016 in quanto le perdite sono state interamente ripianate dalla società stessa senza che vi sia stata richiesta di intervento nei confronti degli azionisti.

Nel precedente piano si proponeva la cessione della partecipazione nella Società di Sviluppo Turistico Lago d'iseo in ragione del fatto *“che tale partecipazione si può qualificare come Micropartecipazione ed in considerazione del fatto che per il Comune di Zone non si ritiene più una partecipazione strategica”*.

Nello stesso piano si ipotizzava che l'alienazione sarebbe stata effettuata in maniera congiunta con i Comuni limitrofi che avrebbero stabilito di procedervi. Nel piano in esame si faceva presente che *“con nota prot. 2018000013, Cogeme S.p.A. ha manifestato il proprio interesse all'acquisto delle azioni di cui è titolare il Comune di Zone in Sviluppo Turistico Lago d'iseo S.p. A. “Veniva anche aggiunto che l'attività di alienazione sarebbe stata messa in stand-by in quanto con le elezioni amministrative del*

2019 sarebbe stato impossibile conoscere l'Amministrazione guida dell'Ente e, di conseguenza, quali avrebbero potuto essere le scelte amministrative in merito.

Con il rinnovo degli organi politici successivo alle elezioni, l'Amministrazione Comunale ha confermato la propria volontà di procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute.

Nel corso dell'ultimo anno inoltre altre Amministrazioni Comunali hanno espresso la propria volontà verso l'alienazione delle proprie partecipazioni in Sviluppo Turistico del Lago d'Iseo seguendo le procedure per l'alienazione indicate nel R.D. del 1924. In ragione del fatto che tale volontà è stata espressa da altri Enti del territorio che detengono partecipazioni e della rinnovata volontà dell'Ente di procedere all'alienazione delle proprie partecipazioni presso la società in oggetto si conferma che l'Ente ha avviato le opportune procedure per procedere all'alienazione della propria partecipazione per le ragioni esposte in narrativa. A tal fine, visto la volontà comune espressa da altri Enti di procedere all'alienazione delle proprie quote, si comunica che la Comunità Montana del Sebino Bresciano si è attivata per procedere all'alienazione di detta quote, realizzando in tal modo una gestione centralizzata ed unica di detta procedura.

La Comunità Montana del Sebino Bresciano ha pubblicato il bando d'asta pubblica per l'alienazione delle partecipazioni degli Enti (Monte Isola, Zone, Sulzano...) il 3 ottobre 2023 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte per il giorno 8 novembre 2023. La procedura dovrebbe concludersi entro la fine del 2023.

Vengono indicati in seguito alcuni prospetti di sintesi dei bilanci societari riferiti al periodo 2014/2022. È rispettato, come evidenziato nello schema seguente, quanto prescritto dall'art. 20, comma 2 lettera e).

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	CONTO ECONOMICO									
	Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima della imposte	Imposte
2014	1.054.542,00	<b>990.028,00</b>	1.275.097,00	-220.555,00	-27.819,00	0,00	-11.097,00	-259.471,00	3.130,00	<b>-262.601,00</b>
2015	1.231.433,00	<b>1.142.274,00</b>	1.260.210,00	-28.777,00	-55.108,00	0,00	99.664,00	15.779,00	5.156,00	<b>10.623,00</b>
2016	1.245.577	<b>1.174.484,00</b>	1.284.562,00	-38.985,00	96.963,00	0,00	0,00	-77.900,00	18.525,00	<b>-96.425,00</b>
2017	1.340.232,00	<b>1.269.333,00</b>	1.288.257,00	51.975,00	-14.607,00	0,00	0,00	37.368,00	17.822,00	<b>19.546,00</b>
2018	1.314.082,00	<b>1.201.133,00</b>	1.253.786,00	60.296,00	-58.480,00	0,00	0,00	1.816,00	14.007,00	<b>-12.191,00</b>
2019	1.461.289,00	<b>1.390.537,00</b>	1.368.532,00	92.757,00	-66.178,00	0,00	0,00	26.579,00	7.605,00	<b>18.974,00</b>
2020	952.178,00	<b>679.640,00</b>	1.120.896,00	-168.718,00	-52.058,00	0,00	0,00	-220.776,00	25.474,00	<b>-246.250,00</b>
2021	1.482.686,00	<b>1.197.140,00</b>	1.343.889,00	138.797,00	-77.941,00	0,00	0,00	60.856,00	31.606,00	<b>29.250,00</b>
2022	1.585.536,00	<b>1.529.437,00</b>	1.389.616,00	195.920,00	-83.827,00	0,00	0,00	112.093,00	75.430,00	<b>36.663,00</b>

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
	Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti		
2014	0,00	5.213.818,00	1.122.702,00	24.124,00	3.167.017,00	481.450,00	69.807,00	2.601.244,00	41.126,00	1	4
2015	0,00	5.321.520,00	1.159.734,00	26.033,00	3.177.641,00	481.450,00	39.694,00	2.769.765,00	38.737,00	1	5
2016	0,00	5.383.977,00	1.086.252,00	21.816,00	3.026.676,00	494.974,00	42.437,00	2.890.396,00	37.562,00	1	7
2017	0,00	5.398.055,00	1.027.497,00	20.876,00	3.054.142,00	487.054,00	45.348,00	2.825.397,00	34.487,00	1	4
2018	0,00	5.564.681,00	998.063,00	28.173,00	3.079.081,00	454.290,00	48.265,00	2.976.334,00	32.947,00	1	4
2019	0,00	5.537.329,00	748.537,00	25.666,00	3.077.617,00	314.729,00	50.264,00	2.842.202,00	26.720,00	1	4
2020	0,00	5.512.237,00	571.334,00	16.897,00	2.825.682,00	184.893,00	55.772,00	2.999.132,00	34.989,00	1	4
2021	0,00	5.829.365,00	709.911,00	15.492,00	2.872.965,00	69.766,00	63.471,00	3.510.700,00	37.866,00	1	4
2022	0,00	6.115.376,00	229.920,00	7.162,00	3.028.234,00	124.328,00	72.866,00	3.080.366,00	46.664,00	1	4

Denominazione sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A.	Diretta	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No

#### 4. Valutazioni e conclusioni sulle partecipazioni:

##### **Società Sviluppo Turistico lago d'Iseo S.p.A.**

Tenuto conto delle disposizioni di cui al più volte citato T.U.S.P, Testo Unico delle Società e Partecipazione Pubblica di cui al d.lgs. 19.08.2016, n.175, esaminati i bilanci, i contratti societari e l'attività svolta dalle partecipate, l'attività desunta anche dalle informazioni dei siti internet delle stesse società, Il Comune di Zone ha avviato la procedura di liquidazione della partecipazione detenuta presso la Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A. per le ragioni esposte in narrativa, detta procedura è in corso di espletamento e verrà effettuata tramite la Comunità Montana del Sebino Bresciano. Diversi Enti del territorio avevano infatti espresso l'intenzione di cedere le proprie quote detenute in detta società e per semplificare la procedura di cessione delle quote la Comunità Montana del Sebino si è attivata per procedere alla liquidazione di dette quote detenute dai Comuni del territorio.

La Comunità Montana del Sebino Bresciano ha effettuato la procedura per l'alienazione delle quote detenute dagli Enti (Comuni di Zone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Sulzano...) nella società in oggetto. Il bando d'asta pubblica è stato pubblicato il 3 ottobre 2023 e la procedura di vendita delle quote dovrebbe essere ultimata entro la fine dell'anno.

30

##### **Tutela ambientale del Sebino Srl**

In riferimento alla società Tutela Ambientale del Sebino Srl con sede in Iseo, si precisa quanto segue: In occasione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.11.2022 è stato approvato l'indirizzo volto alla messa in liquidazione della società con la finalità di procedere alla cessione dei rami d'azienda, costituiti dal patrimonio e dalle reti afferenti al servizio idrico, per la parte bergamasca ad Uniacque SpA e per la parte bresciana ad Acque Bresciane Spa;

l'opzione di procedere alla liquidazione della società mediante cessione del patrimonio - già esplicitata nei rispettivi piani di razionalizzazione dei soci - è stata ritenuta la formula più efficiente per raggiungere l'obiettivo, sia in ragione della miglior valorizzazione del patrimonio sociale, sia poiché tale procedura consente di sostenere la RAB dei gestori e stabilizzare il sistema tariffario idrico. Le scelte alternative sono state ritenute di minor efficacia rispetto all'obiettivo di adempiere all'obbligo che la legge pone in capo ai soci di dismettere la società in quanto, da un lato la cessione delle partecipazioni risultava impossibile senza prima attuare importanti operazioni straordinarie sulla società che avrebbero comportato pesanti oneri, tempi incerti e complessità procedurale per gli stessi soci, mentre dall'altro la retrocessione dei beni agli enti locali è stata valutata come un'operazione, se possibile, ma complessa e comportante elevati costi amministrativi e procedurali in capo ai singoli soci, che oggi non dispongono più delle correlate risorse in quanto affidate ai gestori d'ambito e, nei confronti dei quali si aprirebbe la problematica dell'intestazione dei beni stessi, dislocati in ambiti sovra comunali o, come in questo caso, sovra provinciale e dei debiti in capo alla società che dovrebbero essere accollati da un socio capofila (oppure addirittura due se distinti territorialmente sulle province di Bergamo e di Brescia);

Nel corso dell'assemblea del 16 maggio 2023 i soci hanno condiviso l'iter di liquidazione della società che si prevede avvenga dapprima attraverso la cessione dei beni afferenti (rami d'azienda) alle reti idriche ai rispettivi gestori d'ambito (che saranno oggetto di riparto ai soci in ragione della provincia di appartenenza degli assets) e quindi, per la parte restante del patrimonio, attraverso l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e l'attribuzione ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

Alla luce di quanto sopra e del percorso avviato con i gestori per la cessione del patrimonio e delle reti afferenti al servizio idrico ed in ragione delle peculiarità territoriali della società (le reti oggi di proprietà indivisa fanno riferimento a due ambiti territoriali ottimali diversi la cui gestione è affidata a due differenti gestori d'ambito) si rende opportuno introdurre nello statuto sociale la possibilità di prevedere, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile, diritti particolari in favore dei soci - distinguendoli in ragione della territorialità di appartenenza - volti a garantire il diritto a ricevere in natura la quota di liquidazione mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione degli assets (rami di azienda) relativi al servizio idrico integrato di proprietà sociale posti nella rispettiva provincia ovvero, in caso tali beni siano venduti durante la fase di liquidazione, mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione di una somma di denaro equivalente al ricavato dalla vendita di tali assets (rami di azienda), il tutto nel rispetto della procedura di liquidazione e della sua inderogabilità.

Nel mese di settembre 2022 Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. ha trasmesso a tutti i soci le relazioni di stima del valore residuo degli impianti relativi al servizio idrico integrato di proprietà riferite rispettivamente agli impianti ubicati sul territorio della provincia di Bergamo e della provincia di Brescia. Tali relazioni sono state redatte in contraddittorio con i rispettivi gestori d'ambito e sotto la supervisione delle rispettive autorità d'ambito;

Con nota in data 20/09/2023 Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. ha trasmesso ai rispettivi gestori ed autorità d'ambito tutta la documentazione relativa al processo di aggregazione della società mediante cessione delle reti ai gestori d'ambito, invitando gli stessi a segnalare eventuali modifiche e/o osservazioni oppure a confermare formalmente il percorso previsto dai soci. I gestori d'ambito hanno manifestato la propria disponibilità all'acquisizione del patrimonio rispettivamente per la sponda bresciana con nota in data 2/10/2023 di Acque Bresciane s.r.l. e per la sponda bergamasca con nota in data 20/10/2023 ed in data 23/10/2023 di Uniacque s.p.a.

Constatato che:

- le relazioni di stima evidenziano un valore residuo degli impianti relativi al servizio idrico integrato di proprietà al 31/12/2022 rispettivamente pari ad € 1.669.004 per gli impianti ubicati sul territorio della provincia di Bergamo e pari ad € 1.908.379 per gli impianti ubicati sul territorio della provincia di Brescia. Tali valori sono comprensivi delle rate di mutuo residue ancora da rimborsare e nel caso di Bergamo anche di canoni corrisposti dal gestore nel passato ancora oggi oggetto di contenzioso.
- con le richiamate comunicazioni del 20/10/2023 e del 23/10/2023 la società Uniacque s.p.a., nel confermare il percorso di aggregazione mediante acquisizione degli impianti, ha richiesto l'aggiornamento della stratificazione del valore residuo. La relazione di stima contenente il valore degli impianti ubicati sul territorio della provincia di Bergamo è stata revisionata in contraddittorio con il gestore nel mese di ottobre 2023 e ridetermina sia il valore residuo in € 1.503.304,45 (da € 1.669.004,00) sia il valore dei mutui in € 731.355,86 (da € 784.530,00). Alla luce di tale revisione qualora la cessione delle reti ai rispettivi gestori dovesse concludersi nel corso del 2023 i valori residui riconosciuti saranno pari ad € 1.503.304,45 per Bergamo ed € 1.908.379 per Brescia; qualora invece il trasferimento dovesse avvenire nel corso del 2024 i valori residui riconosciuti (valore al 31/12/2023) saranno pari rispettivamente a € 1.422.886 per Bergamo (soggetto ad eventuale revisione) ed € 1.538.105 per Brescia;

Il percorso per la dismissione di Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. approvato da ultimo dai soci nel corso dell'assemblea del 16 maggio 2023 prevede sinteticamente i seguenti passaggi:

- l) messa in liquidazione della società, nomina del liquidatore e contestuale approvazione delle modifiche statutarie volte ad introdurre i diritti particolari in favore dei soci, necessari per la liquidazione dei corrispettivi della cessione degli assets in misura proporzionale ai rispettivi valori residui risultanti per Bergamo e per Brescia;

II) II) trasferimento da parte di Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. in liquidazione della proprietà delle reti ai gestori mediante operazioni di cessione di ramo d'azienda a fronte del riconoscimento del valore residuo dei beni, con possibilità per la società di procedere all'estinzione anticipata dei mutui in essere e di procedere anche in via transattiva alla chiusura dei contenziosi in essere;

III) parziale liquidazione in favore dei soci di Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. in liquidazione dei proventi derivanti dalle operazioni di cessione di ramo d'azienda in misura proporzionale ai i diritti particolari riconosciuti ai soci dall'art. 23 del rinnovato statuto sociale;

IV) completamento delle operazioni di liquidazione per la parte restante del patrimonio sociale con conseguente approvazione del bilancio finale di liquidazione e riparto finale dell'attivo residuo ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

Ritenuto opportuno pervenire entro il 31/12/2023 al completamento delle operazioni di cui ai punti I) e II) sopra citati e pertanto - alla luce delle considerazioni e motivazioni contenute nel provvedimento - procedere quanto prima allo scioglimento e messa in liquidazione della società Tutela Ambientale del Sebino S.r.l e contestualmente provvedere alle necessarie modifiche statutarie anche volte ad introdurre i predetti diritti particolari in favore dei soci, dando mandato al nominando liquidatore di provvedere alla cessione dei beni della società ai rispettivi gestori d'ambito sulla base delle allegate relazioni di stima del valore residuo degli impianti relativi al servizio idrico integrato;

#### **Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.– AOB2 – in liquidazione**

È intenzione dell'Amministrazione procedere alla sua razionalizzazione non appena conclusa la procedura di liquidazione.

La liquidazione era di fatto bloccata da due contenziosi pendenti. Il primo, si è risolto positivamente in via definitiva a favore della Società. Il secondo è ancora pendente.

Nella seduta del 06.12.2021 era stata convocata l'assemblea dei soci con inserimento nell'ordine del giorno la "distribuzione anticipata di attivo di liquidazione: deliberazioni inerenti e conseguenti", nella quale è stata approvata la distribuzione dell'attivo nonché preso atto della volontà di COGEME SPA di acquisto delle azioni di AOB2 s.r.l. in liquidazione a fronte del trasferimento in permuta di azioni proprie di Cogeme S.p.A.



# **COMUNE DI ZONE**

Provincia di Brescia

## **RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

*(Art. 20, comma 4, del d.lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i.)*



L'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 19.08.2016 n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), prevede che annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

Il Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 29.11.2022 e trasmesso sul sito del Ministero del Tesoro in data 09.02.2023) prevedeva la cessione della quota detenuta dal Comune di Zone nella società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo, pari allo 0,05%.

Al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa si riporta di seguito la scheda relativa allo stato di attuazione del piano relativa alla razionalizzazione della predetta società:

## SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

### Alienazione della partecipazione

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	00451610174
Denominazione	SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione	Interventi di razionalizzazione della società in corso
Interventi di razionalizzazione previsti	Cessione quota di partecipazione
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti	.
Interventi di razionalizzazione realizzati	L'Ente ha provveduto ad avviare l'attività di liquidazione e l'alienazione sarà effettuata tramite lo svolgimento di un'asta pubblica in forma aggregata con la Comunità Montana del Sebino Bresciano a cui è stata conferita delega per lo svolgimento di detta procedura in data 14.12.2021 (prot. n. 4759). Con nota pervenuta in data 21.11.2022, prot. n. 4406 la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha inviato il bando per l'alienazione della quota detenuta in forma associata con gli altri Enti. Nel mese di ottobre 2023 la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha pubblicato il bando per l'alienazione delle partecipazioni con termine per la presentazione delle offerte il giorno 8 novembre e commissione per la valutazione il 10 novembre 2023. La procedura verrà ultimata presuntivamente entro la fine del 2023.
Ulteriori informazioni*	

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.

## SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

### Fusione della società (per unione o per incorporazione)

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	98002670176
Denominazione	TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di fusione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<p><b>Ulteriori informazioni*</b></p>	<p>La società attualmente non ha in gestione alcun servizio in quanto la titolarità dello stesso è stato precedentemente trasferito ai due soggetti gestori dell'ambito di Bergamo (Uniaque Spa) e di Brescia (Acque Bresciane Spa).</p> <p>TAS è solamente proprietario delle infrastrutture del servizio idrico senza esercitare alcuna attività. Sono in corso, pertanto, colloqui con i due gestori al fine di perfezionare l'accorpamento della società. Le principali problematiche riguardano il fatto che le proprietà sono suddivise tra le due Province di Bergamo e Brescia ed i relativi conferimenti dovranno essere effettuati previa attribuzione dei beni su base territoriale.</p> <p>In riferimento alla società Tutela Ambientale del Sebino Srl con sede in Iseo, si precisa quanto segue:</p> <p>In occasione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.11.2022 è stato approvato l'indirizzo volto alla messa in liquidazione della società con la finalità di procedere alla cessione dei rami d'azienda, costituiti dal patrimonio e dalle reti afferenti al servizio idrico, per la parte bergamasca ad Uniacque SpA e per la parte bresciana ad Acque Bresciane Spa;</p> <p>l'opzione di procedere alla liquidazione della società mediante cessione del patrimonio - già esplicitata nei rispettivi piani di razionalizzazione dei soci - è stata ritenuta la formula più efficiente per raggiungere l'obiettivo, sia in ragione della miglior valorizzazione del patrimonio sociale, sia poiché tale procedura consente di sostenere la RAB dei gestori e stabilizzare il sistema tariffario idrico. Le scelte alternative sono state ritenute di minor efficacia rispetto all'obiettivo di adempiere all'obbligo che la legge pone in capo ai soci di dismettere la società in quanto, da un lato la cessione delle partecipazioni risultava impossibile senza prima attuare importanti operazioni straordinarie sulla società che avrebbero comportato pesanti oneri, tempi incerti e complessità procedurale per gli stessi soci, mentre dall'altro la retrocessione dei beni agli enti locali è stata valutata come un'operazione se possibile, ma complessa e comportante elevati costi amministrativi e procedurali in capo ai singoli soci, che oggi non dispongono più delle correlate risorse in quanto affidate ai gestori d'ambito e, nei confronti dei quali si aprirebbe la problematica dell'intestazione dei beni stessi, dislocati in ambiti sovra comunali o, come in questo caso, sovra provinciale e dei debiti in capo alla società che dovrebbero essere accollati da un socio capofila (oppure addirittura due se distinti territorialmente sulle province di Bergamo e di Brescia);</p> <p>Nel corso dell'assemblea del 16 maggio 2023 i soci hanno condiviso l'iter di liquidazione della società che si prevede avvenga dapprima attraverso la cessione dei beni afferenti (rami d'azienda) alle reti idriche ai rispettivi gestori d'ambito (che saranno oggetto di riparto ai soci in ragione della provincia di appartenenza degli assets) e quindi, per la parte restante del patrimonio, attraverso l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e l'attribuzione ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.</p> <p>Alla luce di quanto sopra e del percorso avviato con i gestori per la cessione del patrimonio e delle reti afferenti al servizio idrico ed in ragione delle peculiarità territoriali della società (le reti oggi di proprietà indivisa fanno riferimento a due ambiti territoriali ottimali diversi la cui gestione è affidata a due differenti gestori d'ambito) si rende opportuno introdurre nello statuto sociale la possibilità di prevedere, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile, diritti particolari in favore dei soci - distinguendoli in ragione della territorialità di appartenenza - volti a garantire il diritto a ricevere in natura la quota di liquidazione mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione degli assets (rami di azienda) relativi al servizio idrico integrato di proprietà sociale posti nella rispettiva provincia ovvero, in</p>

caso tali beni siano venduti durante la fase di liquidazione, mediante l'assegnazione a titolo di liquidazione di una somma di denaro equivalente al ricavato dalla vendita di tali assets (rami di azienda), il tutto nel rispetto della procedura di liquidazione e della sua inderogabilità.

Nel mese di settembre 2022 Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. ha trasmesso a tutti i soci le relazioni di stima del valore residuo degli impianti relativi al servizio idrico integrato di proprietà riferite rispettivamente agli impianti ubicati sul territorio della provincia di Bergamo e della provincia di Brescia. Tali relazioni sono state redatte in contraddittorio con i rispettivi gestori d'ambito e sotto la supervisione delle rispettive autorità d'ambito;

Con nota in data 20/09/2023 Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. ha trasmesso ai rispettivi gestori ed autorità d'ambito tutta la documentazione relativa al processo di aggregazione della società mediante cessione delle reti ai gestori d'ambito, invitando gli stessi a segnalare eventuali modifiche e/o osservazioni oppure a confermare formalmente il percorso previsto dai soci. I gestori d'ambito hanno manifestato la propria disponibilità all'acquisizione del patrimonio rispettivamente per la sponda bresciana con nota in data 2/10/2023 di Acque Bresciane s.r.l. e per la sponda bergamasca con nota in data 20/10/2023 ed in data 23/10/2023 di Uniacque s.p.a.

Constatato che:

- le relazioni di stima evidenziano un valore residuo degli impianti relativi al servizio idrico integrato di proprietà al 31/12/2022 rispettivamente pari ad € 1.669.004 per gli impianti ubicati sul territorio della provincia di Bergamo e pari ad € 1.908.379 per gli impianti ubicati sul territorio della provincia di Brescia. Tali valori sono comprensivi delle rate di mutuo residue ancora da rimborsare e nel caso di Bergamo anche di canoni corrisposti dal gestore nel passato ancora oggi oggetto di contenzioso.

- con le richiamate comunicazioni del 20/10/2023 e del 23/10/2023 la società Uniacque s.p.a., nel confermare il percorso di aggregazione mediante acquisizione degli impianti, ha richiesto l'aggiornamento della stratificazione del valore residuo. La relazione di stima contenente il valore degli impianti ubicati sul territorio della provincia di Bergamo è stata revisionata in contraddittorio con il gestore nel mese di ottobre 2023 e ridetermina sia il valore residuo in € 1.503.304,45 (da € 1.669.004,00) sia il valore dei mutui in € 731.355,86 (da € 784.530,00). Alla luce di tale revisione qualora la cessione delle reti ai rispettivi gestori dovesse concludersi nel corso del 2023 i valori residui riconosciuti saranno pari ad € 1.503.304,45 per Bergamo ed € 1.908.379 per Brescia; qualora invece il trasferimento dovesse avvenire nel corso del 2024 i valori residui riconosciuti (valore al 31/12/2023) saranno pari rispettivamente a € 1.422.886 per Bergamo (soggetto ad eventuale revisione) ed € 1.538.105 per Brescia;

Il percorso per la dismissione di Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. approvato da ultimo dai soci nel corso dell'assemblea del 16 maggio 2023 prevede sinteticamente i seguenti passaggi:

I) messa in liquidazione della società, nomina del liquidatore e contestuale approvazione delle modifiche statutarie volte ad introdurre i diritti particolari in favore dei soci, necessari per la liquidazione dei corrispettivi della cessione degli assets in misura proporzionale ai rispettivi valori residui risultanti per Bergamo e per Brescia;

II) II) trasferimento da parte di Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. in liquidazione della proprietà delle reti ai gestori mediante operazioni di cessione di ramo d'azienda a fronte del riconoscimento del valore residuo dei beni, con possibilità per la società di procedere all'estinzione anticipata dei mutui in essere e di procedere anche in via transattiva alla chiusura dei contenziosi in essere;

III) parziale liquidazione in favore dei soci di Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. in liquidazione dei proventi

	<p>derivanti delle operazioni di cessione di ramo d'azienda in misura proporzionale ai i diritti particolari riconosciuti ai soci dall'art. 23 del rinnovato statuto sociale;</p> <p>IV) completamento delle operazioni di liquidazione per la parte restante del patrimonio sociale con conseguente approvazione del bilancio finale di liquidazione e riparto finale dell'attivo residuo ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.</p> <p>Ritenuto opportuno pervenire entro il 31/12/2023 al completamento delle operazioni di cui ai punti I) e II) sopra citati e pertanto - alla luce delle considerazioni e motivazioni contenute nel provvedimento - procedere quanto prima allo scioglimento e messa in liquidazione della società Tutela Ambientale del Sebino S.r.l e contestualmente provvedere alle necessarie modifiche statutarie anche volte ad introdurre i predetti diritti particolari in favore dei soci, dando mandato al nominando liquidatore di provvedere alla cessione dei beni della società ai rispettivi gestori d'ambito sulla base delle allegate relazioni di stima del valore residuo degli impianti relativi al servizio idrico integrato;</p>
--	--

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.

**COMUNE DI ZONE**  
**Provincia di BRESCIA**

REVISORE UNICO  
VERBALE N. 17 DEL 20/11/2023

**Oggetto: PARERE DEL REVISORE SULLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS 175/2016 – PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022**

Il sottoscritto, Dott. Stefano Codari, Dottore Commercialista con Studio in Saronno (VA), Via San Giuseppe n. 95, Revisore dei Conti del Comune di Zone, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14/09/2021, a seguito di proposta ricevuta a mezzo PEC in data 26/08/2021

\*\*\*  
CONSIDERATO

- che il Comune di Zone con delibera n. 8 del 30/03/2015 ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n.190/2014, sul quale la Corte dei Conti ha espresso parere positivo, ritenendolo adeguatamente motivato;
- che con delibera di C.C. n. 3 del 23/03/2017 l'Ente ha provveduto alla revisione straordinaria, ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.);
- che l'Ente ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipate detenute alla data del 31/12/2021, sulla quale lo scrivente aveva espresso il proprio parere favorevole, con deliberazione di C.C. n. 32 del 29/11/2022 ed inserita nel portale del ministero del Tesoro in data 09/02/2023 (prot. DT 543-2023);
- per effetto dell'art. 20 del citato T.U.S.P., integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, le amministrazioni devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le

partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere mantenute oppure oggetto di razionalizzazione;

\*\*\*

#### TENUTO CONTO

che l'obiettivo della normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, sulla base dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

\*\*\*

#### VISTO

- il piano/relazione di razionalizzazione delle società partecipate, redatto dall'Ente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175;
- che, in base alle motivazioni dettagliate piano, il Comune di Zone ha avviato la razionalizzazione delle partecipazioni detenute in:
  - “*Sviluppo turistico Lago d’Iseo S.p.A.*”;
  - “*Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.*”;
  - “*Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. – AOB2 s.r.l.*”.
- la proposta di delibera di Consiglio Comunale per lo scioglimento e la messa in liquidazione di “*Tutela Ambientale del Sebino S.r.l.*”, partecipata dal Comune di Zone con una quota del 1,26% del capitale sociale, per le motivazioni contenute nella stessa proposta;

Tutto ciò premesso

\*\*\*  
ESPRIME

per quanto di propria competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto, relativa alla revisione-ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Zone alla data del 31/12/2022, nonché per lo scioglimento e la messa in liquidazione della partecipata "Tutela Ambientale del Sebino S.r.l."

Saronno, li 20/11/2023

Il Revisore dei Conti

Dott. Stefano Codari



*Stefano Codari*